

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata: "**Litix S.p.A.**" (la "**Società**").

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Carrara (MS).

2.2. Il Consiglio di amministrazione può trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché – con le formalità previste all'art. 2365 c.c. – nel territorio nazionale, come infra previsto all'art. 24.1; il Consiglio di amministrazione inoltre può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) produzione ed integrazione di impianti automatizzati per la fresatura e la realizzazione di varie forme e superfici 3d (tre d) anche tramite programmazione off-line di robot e macchine a controllo numerico per lavorazioni additive e sottrattive anche antropomorfe; commercializzazione anche mediante locazione - con espressa esclusione della locazione finanziaria attiva - dei prodotti di cui sopra; studio, ricerca, sviluppo, consulenza e testing del settore della robotica ivi compresa la realizzazione e/o commercializzazione di software sia auto-prodotti che di terzi; attività di scansione e modellazione 3d (tre d) e relative consulenze tecniche; formazione ed assistenza nelle attività di cui sopra; commercializzazione di materiale e di parti di ricambio per macchine a controllo numerico;

b) produzione, progettazione e restauro anche per conto terzi di opere artistiche e architettoniche di qualsiasi materiale; assistenza, commercializzazione, propaganda e ricerca di ciò che è arte, cultura ed immagine; attività di assistenza per la creazione e per il restauro del patrimonio artistico ed architettonico; assistenza tecnica, didattica e artistica per il recupero dei beni culturali pubblici e privati anche allo scopo di agevolare il turismo culturale;

c) attività di organizzazione di mostre ed eventi e installazione di opere; attività di scansione e modellazione 3d (tre d) e relative consulenze tecniche.

Per la propria attività la società potrà attivarsi alla propaganda tramite speciali servizi di pubblicità. per il raggiungimento del proprio oggetto, la società potrà richiedere e ottenere aiuti e finanziamenti pubblici e privati; potrà creare e sviluppare accordi e convenzioni con organismi pubblici e privati, nonché partecipare ad appalti e licitazioni e trattative private. Sarà facoltà della società utilizzare nell'erogazione dei propri servizi anche strutture esterne sia per le singole parti dei servizi che per gli interi servizi erogati.

la società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi. è comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI, OPA E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 66.870,00 (sessantaseimilaottocentosettanta) ed è diviso in n. 6.687.000 (seimilioniseicentoottantasettemila) azioni¹ senza indicazione del valore nominale di cui:

- n. 5.687.000 (cinquemilioniseicentoottantasettemila)¹ azioni ordinarie (“**Azioni Ordinarie**”);
- n. 1.000.000 (unmilione) azioni a voto plurimo (“**Azioni A**” e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le “**Azioni**”).

6.2. Le azioni sono nominative, indivisibili, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3 In data 29 maggio 2024, l'Assemblea dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, anche in più tranches progressive, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un ammontare nominale massimo di Euro 5.000.000,00, incluso l'eventuale sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie senza valore nominale in regime di dematerializzazione, con le caratteristiche meglio indicate nella relativa delibera, con termine finale al 30 settembre 2024.

6.4 In data 29 maggio 2024, l'Assemblea dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, anche in più tranches progressive, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un ammontare nominale massimo di Euro 2.000.000,00, incluso l'eventuale sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie senza valore nominale in regime di dematerializzazione, con le caratteristiche meglio indicate nella relativa delibera, con termine finale al 30 settembre 2024.

6.5 In data 29 maggio 2024 l'Assemblea dei soci ha deliberato, per il caso in cui il Consiglio di Amministrazione esercitasse la facoltà di emettere i warrant previsti dall'assemblea medesima, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, anche in più tranches progressive, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un ammontare nominale massimo di Euro 62.500,00, incluso l'eventuale sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di massime n. 6.250.000 Azioni Ordinarie senza valore nominale in regime di dematerializzazione, con le caratteristiche meglio indicate nella relativa delibera, con termine finale al 26 luglio 2027, riservando detto aumento esclusivamente ai titolari dei warrant, in ragione del rapporto di 1 (una) azione di compendio ogni 4 (quattro) warrant, alle condizioni indicate nella delibera e nel Regolamento Warrant.

Articolo 6-bis

Azioni A

Le Azioni A attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni A in misura di 10 (dieci) voti per ogni Azione in relazione a tutte le assemblee della Società.

Le Azioni A si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione A, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi (“**Cause di Conversione**”):

(a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni A, per tutte o parte delle Azioni A dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni A di cui viene chiesta la conversione (“**Rinuncia al Voto Plurimo**”);

(b) il trasferimento delle Azioni A ad un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell’usufrutto delle Azioni A da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (“**Trasferimento**”), fatta eccezione per le ipotesi di Trasferimento di seguito indicate (i “**Trasferimenti Consentiti**”):

1. qualsiasi trasferimento tra soggetti che siano già titolari di Azioni A;
2. qualsiasi Trasferimento in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente;
3. qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un *trust* a condizione che i beneficiari del *trust* siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti;
4. qualsiasi Trasferimento derivante da una fusione o da una scissione;
5. qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria (come di seguito definita) oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di reintestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria a un’altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante;

(c) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni A intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 (“**Società Fiduciaria**”), tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell’usufrutto delle Azioni A da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria (“**Cambio di Mandato**”), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito, come descritto e definito precedentemente.

In ogni caso di conversione di Azioni A in Azioni Ordinarie, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati (“**Intermediari**”) sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni A trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un’apposita comunicazione attestante l’avvenuto Trasferimento.

Qualora il trasferimento delle Azioni A abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento Consentito fornire istruzioni all’Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni A, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto precedentemente. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

In ogni ipotesi di conversione di Azioni A in Azioni Ordinarie o la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. *record date* di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione.

L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni A in cui è suddiviso il capitale sociale.

In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni A per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è ridotto da 10 (dieci) a 1 (uno) ciascuna sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni A il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c..

In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

(i) in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;

(ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c.;

(iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c., salvo che le caratteristiche delle nuove azioni non concretino pregiudizio alle Azioni Ordinarie e alle Azioni A, ai sensi dell'art. 2376 c.c..

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'art. 83-*duodecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di Azioni Ordinarie da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.4. L'assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni ordinarie e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, che provvede alla idonea modifica statutaria.

8.5. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, e del 10% (dieci per cento) del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nel caso di cui al 2349, secondo comma, c.c. possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con *warrant*, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

11.1. Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'“**Euronext Growth Milan**”).

Articolo 12

OPA Endosocietaria

12.1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni, *pro tempore* vigente (il “**Regolamento Emittenti EGM**”).

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli

azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), del TUF non si applica.

Articolo 12-bis

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

12-bis.1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2. L'art. 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'art. 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'art. 108, comma 1, del TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

12-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di amministrazione.

12-bis.4. Ai fini del presente statuto, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni Ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti EGM – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli “Azionisti Significativi” (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM), trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti EGM), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM).

13.2. Ciascun azionista, qualora raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM in materia di possesso azionario e/o spettanza del diritto di voto, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'operazione o degli eventi che hanno comportato il “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti EGM). Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito *internet* della Società.

13.3 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale sospensione, la deliberazione dell'assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il Consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci ordinari che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione o il presidente del Consiglio di amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale" o mediante apposito avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto, sul sito internet di www.teleborsa.it ovvero altro sito internet prescelto dalla Società per la pubblicazione dei propri documenti, dati ed informazioni di interesse sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge. Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di amministrazione, in via alternativa o anche esclusivamente, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.4. Il voto plurimo attribuito alle Azioni A si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

16.5. Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

16.6. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vicepresidente, ove nominato, o (in subordine) dall'amministratore delegato ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. Quando le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge e dal presente statuto, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (iii) richiesta di revoca delle Azioni Ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo art. 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti EGM. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni e non il numero delle azioni.

Articolo 19

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario nominato dal presidente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni Ordinarie di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), e/o partecipanti a comitati da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore delegato, consigliere delegato, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione, è stabilita dal Consiglio di amministrazione previo parere del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo, c.c., nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo, c.c.. È facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF. La valutazione dell'indipendenza è operata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM.

21.2. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni

necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'art. 20.1 del presente statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del Consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione da parte del Consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il Consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e rappresentanza e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, ove nominato, dall'amministratore delegato ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, ove di volta in volta così deciso dal presidente del Consiglio di amministrazione, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 24

Poteri di gestione

24.1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 c.c. nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c. possono essere assunte dall'organo amministrativo.

24.2. Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la Corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello statuto sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. La Procedura può altresì prevedere che il Consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.2. I sindaci durano in carica 3 (tre) anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti di cui al punto (i) dell'art. 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

27.16. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi incluso, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti EGM e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

Articolo 33

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti per emittenti che abbiano azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Articolo 34

Foro competente

34.1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente statuto, o connessa allo stesso, è esclusivamente competente il Tribunale di Milano.

Per allegato:

f.to FABIO GASPARE PANTE'
